



**COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

**Determina Sindacale n.** 06 DEL 22-06-2020

**IL SINDACO**

**CONSIDERATO** che le scelte programmatiche di questa Amministrazione Comunale sono volte a curare gli interessi della propria comunità, promuovendone lo sviluppo sociale, economico e culturale;

**ATTESO**

**che:**

- ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 7 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza può conferire incarichi, a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti esterni all'amministrazione comunale, con il solo obbligo di dettagliata motivazione per il caso che l'incarico sia conferito a soggetto non provvisto di laurea;
- ai sensi del medesimo articolo gli esperti nominati devono essere dotati di documentata professionalità;
- detti incarichi, come già detto, non possono costituire rapporto di pubblico impiego, potendo per converso assumere la forma dell'incarico professionale;

**VERIFICATO** che, ai sensi del comma 2, lettera b), del citato art. 14, il numero di incarichi di cui al comma 1, non può essere superiore a due nei Comuni di dimensione demografica fino a 30.000 abitanti;

**DATO atto** che ad oggi può essere conferito un solo incarico di Esperto del Sindaco;

**RILEVATO**

**che:**

- la Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione Siciliana - con deliberazioni n. 72/2011, n. 95/2012 e n. 19/2013/SS.RR./PAR in ordine alla spesa per gli esperti del Sindaco ex art. 14 legge regionale n. 7/1992, ha precisato che anche i compensi degli esperti del sindaco debbono essere ricompresi negli obiettivi di riduzione e nel limite massimo consentito per la tipologia di spesa di cui all'art. 6, comma 7, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010;
- il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i principali compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di

altri, ha facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto (Corte dei Conti - Sezione per la Regione Siciliana n. 27/2011, n. 38/2001 e n.3555/2004);

- vi è differenza ontologica tra le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" previste dall'art. 51, comma 7, della legge n. 142 del 1990 (oggi art. 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000), recepito dalla legge regionale n. 48 del 1991 e gli incarichi di cui all'art. 14 della legge regionale n. 7 del 1992;
- la norma, in ragione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il capo dell'amministrazione comunale di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica-amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno;  
l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, che costituiscono limiti stringenti di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente locale;

**EVIDENZIATO** che il Sindaco intende conferire un incarico fiduciario ad un esperto nel settore Tributi, per l'espletamento di attività connesse al riaccertamento di tributi locali;

**RILEVATO**  
**che:**

- l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario;
- tuttavia in considerazione della delicatezza e della complessità dell'incarico stesso è imprescindibile ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano anche in grado, per competenza ed esperienza, di assolvere al ruolo di impulso nei confronti della struttura burocratica in ordine alla materia oggetto del presente incarico;

**RITENUTO** che l'incarico di che trattasi può essere conferito alla Rag. Maria Mazzeo con decorrenza dalla data di notifica della presente determinazione e fino al 31/07/2020, la quale, come da apposito curriculum allegato al presente atto, si trova in possesso di professionalità ed esperienza in materia;

**DATO ATTO** che l'interessata ha manifestato l'intendimento a svolgere l'incarico a titolo gratuito; **VISTI:**

- il decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Statuto comunale;
- la legge regionale n. 7 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'ordinamento regionale siciliano;

**DETERMINA**  
**A**

1. **CONFERIRE** alla Rag. Maria Mazzeo nata a Sant'Agata di Militello il 22/02/1980 e residente in S. Stefano di Camastra, l'incarico, a tempo determinato, di esperto estraneo all'Amministrazione, che non costituisce rapporto di pubblico impiego, al fine di espletare attività di consulenza connesse al Settore Tributario dell'Ente;
2. **DARE atto** che l'incarico decorre dalla data di notifica della presente e fino al 31/07/2020, ed è revocabile in ogni momento a giudizio discrezionale del Sindaco;
3. **DARE atto** che l'incarico è a titolo gratuito e senza oneri per l'Ente, tenuto conto che non è disponibile alcuna somma nel redigendo bilancio di previsione 2020;
4. **PRECISARE** che l'incaricata è tenuta ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico;
5. **STABILIRE** che l'incaricata per lo svolgimento dei compiti infra descritti e comunque per ragioni inerenti l'incarico conferito, potrà utilizzare i locali comunali, gli strumenti e i mezzi di ausilio di lavoro, e potrà accedere agli uffici comunali per prendere

visione o richiedere copia di atti e provvedimenti, richiedere informazioni, intrattenere rapporti con i funzionari comunali e i responsabili di procedimento, per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse all'incarico ed alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Amministrazione comunale;

6. **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line del Comune, nonché la notifica del presente provvedimento all'interessato, al Presidente del Consiglio comunale, agli Assessori, Segretario generale, ai funzionari Responsabili dei Settori.



MOTTA D'AFFERMO 22 GIU. 2020